



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1441 DEL 15/09/2026

OGGETTO: AVVISO DI LIQUIDAZIONE EMESSO DALL'AGENZIA ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI MONZA E BRIANZA - UFFICIO TERRITORIALE DI MONZA, N. 2024/001/SC/000002279/0/001 PER L'IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 2279/2024 EMESSA DAL TRIBUNALE DI MONZA - SEZIONE SECONDA CIVILE NEL PROCEDIMENTO R.G. 4241/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE

Dirigente Firmatario

PECORA CINZIA

Settore: Settore Economico Finanziario e tributario

Servizio: Servizio Bilancio e Atti di Programmazione – Servizi Fiscali – Partecipate e Controllo di Gestione

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57/2025 in data 17 dicembre 2025, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento unico di programmazione 2026/2028 e il bilancio di previsione finanziario 2026/2028 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1/2025 del 15 gennaio 2026, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 (art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000) - attribuzione risorse finanziarie;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 17/2026 del 12 febbraio 2026, immediatamente eseguibile, è stato adottato il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) 2026/2028;

Visto l'avviso di liquidazione n. 2024/001/SC/000002279/0/001 emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Monza e Brianza, Ufficio Territoriale di Monza, notificato il 24.07.2026 al ricorrente Avv.to Elena Giardina, relativo all'imposta di registro per la Sentenza n. 2279/2024 emessa dal Tribunale di Monza – Sezione seconda civile;

Considerato che tale sentenza, riconosciuta con la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 53 del 17.12.2024, ha definito il giudizio promosso dagli avvocati Patrizia Scarcello ed Elena Giardina contro il Comune di Sesto San Giovanni per non aver disposto il pagamento a loro favore del legato di credito derivante dal testamento del defunto avv.to Giovanni Mariotti e per non aver riconosciuto a loro favore compensi professionali per attività extra giudiziale;

Preso atto che l'imposta di registro è stata liquidata in Euro 587,00, così composta:

- euro 200,00, in misura fissa sulla condanna al pagamento di somme a titolo di corrispettivi (art. 40 dpr 131/1986 e art. 8, nota ii, tar. all. parte i, dpr 131/1986);
- euro 187,00, in misura proporzionale sulla condanna al pagamento di somme a titolo di interessi (art. 8, lett. b, tar. all. parte i, dpr 131/1986; circ. 34/2001) calcolata con aliquota del 3% sulla base imponibile di euro 6.219,00;
- euro 200,00, in misura fissa sull'operazione negoziale enunciata (artt. 22 e 40 dpr 131/1986; circ. 34/2001);

Visto inoltre che sono stati addebitati Euro 8,75 per spese di notifica avvenuta mediante documento cartaceo;

Considerato che il predetto avviso di liquidazione assegna, per provvedere al pagamento, il termine di 60 giorni dalla notifica – avvenuta il 24.07.2026 - e quindi scadrà il 22.09. p.v., con l'avvertenza che in caso di inutile decorso del termine si procederà all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione;

Richiamata la Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie 7 ottobre 2019 n. 27/SEZAUT/2019/QMIG, che ha enunciato il seguente principio di diritto:

"Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento";

Precisato che:

- il concetto di "sentenze esecutive", *"include, secondo prevalente orientamento giurisprudenziale, tutte le spese del giudizio comprese quelle relative alla registrazione dei provvedimenti in tal sede adottati (cfr. Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Sardegna deliberazione n. 2/2009/PAR; Sezione regionale di controllo per la Liguria deliberazione n. 77/2019/PAR)"* (Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, Deliberazione 2 aprile 2025 n. 71/2025/PAR);
- secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza civile, l'onere del pagamento delle spese di registrazione è a carico della Parte soccombente ancorché il giudice non abbia ciò specificamente precisato (Cassazione civile, sentenze n. 1222/2021 e n. 16700/2022);

Considerato che:

- i tempi per l'adozione della deliberazione consiliare di cui all'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000, ritenuta sempre necessaria dalla Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie 7 ottobre 2019 n. 27/SEZAUT/2019/QMIG, non sono compatibili con il rispetto del termine di pagamento indicato nell'avviso;
- il ritardo nel pagamento comporterebbe l'automatica iscrizione a ruolo del debito e l'affidamento all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, con conseguente emissione della cartella esattoriale e addebito degli interessi di mora e delle sanzioni;
- se si attendesse il previo espletamento della procedura per il riconoscimento del debito fuori bilancio, si cagionerebbe all'Ente un danno economico certo, di entità progressivamente crescente in funzione dei giorni di ritardo;

Ritenuto che sia di prioritario interesse non esporre il Comune a un pregiudizio economico e quindi procedere al pagamento dell'imposta liquidata con l'Avviso di liquidazione n. 2024/001/SC/000002279/0/001 entro il termine ivi assegnato ferma restando la sottoposizione del debito fuori bilancio al Consiglio Comunale nella prima seduta che verrà prossimamente convocata, affinché esso proceda al suo riconoscimento ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che la spesa in questione è espressamente prevista per legge, in quanto si tratta del pagamento di imposta sulla registrazione di un atto emesso da un organo dell'Autorità Giudiziaria;

Considerato che il presente atto non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in quanto si tratta della liquidazione dell'imposta di registro di un atto giudiziario, come da art. 37 T.U.I.R. e art. 8 tariffa (parte prima) allegata al D.P.R. n. 131/1986;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente PTPC 2026/2028, approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 17/2026 del 12 febbraio 2026;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e il vigente regolamento comunale sui controlli interni;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto sindacale n. n. 17/2025 del 27/11/2025 di conferimento dell'incarico dirigenziale relativo al "Settore economico finanziario e tributario" alla Dott.ssa Cinzia Pecora, fino al termine del mandato amministrativo in corso;

Dato atto che il presente provvedimento avrà esecutività qualora verrà apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di prendere atto dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro n. 2024/001/SC/000002279/0/001 emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Monza e Brianza, Ufficio Territoriale di Monza, notificato all'Ente il 24.07.2026 per il tramite del ricorrente Avv.to Elena Giardina, relativo all'imposta di registro liquidata in Euro 587,00 oltre a Euro 8,75 per spese di notifica per la Sentenza n. 2279/2024 emessa dal Tribunale di Monza – Sezione seconda civile;

2. di dare atto che la spesa è a carico dell'ente in quanto soccombente nel giudizio in parola;

3. di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, l'importo complessivo di € 595,75 corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2026			
CIG	non soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in quanto trattasi del versamento di imposta dovuta per Legge			CUP
Capitolo	Descrizione			
350000	ONERI DA CONTENZIOSO - SETTORE FINANZIARIO			
Modalità finan.	Entrate correnti		Finanz. da CP/FPV	CP
Esercizio di esigibilità (corrispondente all'importo complessivo)	2026	2027	2028	Anni successivi (specificare importo per ogni esercizio)
	€ 595,75	€.	€.	€.

4. di approvare la scheda contabile allegata;

5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

6. di procedere all'immediato pagamento, nel rispetto del termine assegnato del 22 settembre p.v., al fine di evitare all'Ente un danno economico certo, di entità progressivamente crescente in funzione dei giorni di ritardo, ferma la restando la sottoposizione del debito fuori bilancio al Consiglio Comunale nella prima seduta che verrà prossimamente convocata, affinché esso proceda al suo riconoscimento ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

7. di provvedere alla contestuale liquidazione della spesa a favore di Agenzia delle Entrate, mediante versamento con Modello F24 precompilato, così come pervenuto a corredo dell'avviso di liquidazione in parola e allegato al presente atto;

8. di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che il presente atto non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in quanto si tratta della liquidazione dell'imposta di registro di un atto giudiziario, come previsto dall'art. 37 del T.U.R. approvato con D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;

9. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

10. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

11. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

12. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Cinzia Pecora;

13. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per le conseguenti annotazioni contabili e per l'espressione del visto di regolarità contabile ai sensi del vigente regolamento di contabilità, dando atto che la sua efficacia decorrerà da tale visto;

14. di attestare che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio.

**Sesto San Giovanni, lì
15/09/2026**

**Il Dirigente/Il Responsabile
(PECORA CINZIA)
con firma digitale**